



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 12

Commercio al dettaglio in sede fissa

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRAZIONE

Visto il D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del Commercio, a norma dell’art. 4, comma 4 della legge 15/03/1997 n. 59”;

Vista la L. R. del 07/01/2000 n. 1 “Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale”;

Preso atto che il Comune di Anacapri rientra nell’area funzionale sovracomunale n. 4 classe 4, così come stabilito dall’art. 1 commi 1 e 2 della L.R. n. 1/2000;

Preso atto, altresì, che ai Comuni facenti parte dell’area funzionale sovracomunale n. 4 è riconosciuta l’economia turistica per l’intero anno, così come sancito all’art. 19 comma 6 della L.R. n. 1/2000;

Vista la L.R. n. 13 del 04/07/2003 “Modifica dell’art. 20 della L.R. 07/01/2000 n. 1 concernente “Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale”;

Visto il Regolamento per le attività commerciali approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 16/03/2001 “Strumento di intervento dell’apparato distributivo”;

Visto il D.L. n. 223 del 04/07/2006, convertito nella legge 4/08/2006 n. 248;

Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 207 del 14/06/2007;

Vista la circolare prot. n. 3770 del 15/12/2008 dell’Assessore alle Attività Produttive;

Ritenuto opportuno modificare l’ordinanza sindacale n. 618 del 22/03/2000;

ORDINA E DISPONE

Orari di vendita

- ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.lgs 114/98, viene stabilito che tutti i comuni costieri della Regione Campania, hanno rilevanza turistica. Gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura, dandone comunicazione scritta al Comune di Anacapri;
- l’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l’orario di apertura e chiusura del proprio esercizio mediante idonei cartelli di informazione;

Giornata di chiusura

- gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell’esercizio, garantendo però l’apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive per quanto concerne il settore alimentare;



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

- gli esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa possono derogare all'obbligo della chiusura domenicale e festiva per l'intero anno, previa comunicazione al Comune **entro il 31 marzo** di ogni anno;
- la deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva è da intendersi per periodi continuativi nell'arco di più mesi dell'anno;

Pubblicità dei prezzi

- è obbligo dell'esercente pubblicizzare i prezzi delle merci esposte nelle vetrine o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati;

Vendite straordinarie

Vendite di liquidazione: Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs 114/98 le vendite di liquidazione sono quelle effettuate dall'esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell'attività commerciale, cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali, per **un periodo non superiore alle sei settimane, elevato a tredici settimane** in ipotesi di **cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell'azienda**, previa comunicazione da presentare al comune **almeno 15 giorni prima dell'inizio**, precisando la data di inizio e la durata, nonché le motivazioni comprovanti tali fatti. Ai sensi dell'art. 20 comma 7 L.R. 13/2003 le vendite di liquidazione, ad eccezione di quelle effettuate per cessazione attività, non possono essere effettuate nel mese di dicembre e nei quaranta giorni, precedenti e successive ai saldi.

L'interessato dà comunicazione al Comune dell'inizio della vendita di liquidazione almeno 15 giorni prima dell'inizio, specificando i motivi, la data di inizio e la durata.

A conclusione della vendita di liquidazione il Comune, attraverso la Polizia Municipale, verifica la correttezza di quanto dichiarato dall'interessato e, se trattasi di esercizio soggetto ad autorizzazione, provvede d'ufficio alla revoca dell'autorizzazione amministrativa.

Vendite di fine stagione – saldi: Più comunemente conosciute come "**saldi**", sono relative a prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Il Comune di Anacapri, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative, stabilisce che le vendite di fine stagione vengano effettuate **dal 2 gennaio al 13 marzo e dal 20 luglio al 10 settembre di ogni anno**, fatta salva diversa disposizione. Le vendite di fine stagione non possono essere effettuate nel mese di dicembre.

Vendite promozionali: nelle vendite promozionali vengono offerte condizioni favorevoli di acquisto dei prodotti in vendita; sono effettuate dall'esercente per tutte o una parte delle merci commercializzate. Le merci offerte in promozione devono essere separate da quelle vendute alle condizioni ordinarie in modo che siano chiaramente distinguibili. Gli esercizi commerciali di cui agli art. 7,8 e 9 del D. Lgs 114/98 possono procedere all'effettuazione delle vendite promozionali anche nel periodo immediatamente precedente le vendite di fine stagione (saldi), senza incorrere in alcun divieto, a meno che non sia prescritto dal diritto comunitario.



COMUNE DI ANACAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

Vendite sottocosto: si intende “la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata a un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati” (art. 15, comma 7, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114).

Le vendite sottocosto sono soggette ad alcune limitazioni. Esse, infatti, devono essere comunicate al Comune **almeno dieci giorni prima dell'inizio e possono essere effettuate solo tre volte nel corso di ogni anno solare**. Ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni e tra una vendita e l'altra deve decorrere un periodo di almeno venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto effettuata nell'anno. Ai fini del computo del numero dei giorni sono da escludersi i giorni di chiusura dell'esercizio commerciale: festività, domeniche. Il numero delle referenze oggetto di vendita non può essere superiore a 50. Deve essere garantito al consumatore un'informazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ogni referenza (è sufficiente indicare il quantitativo minimo disponibile) e del periodo temporale della vendita.

Disposizioni comuni

Durante le vendite straordinarie le merci devono essere esposte al pubblico con l'indicazione del prezzo imposto prima della vendita straordinaria, del nuovo prezzo praticato e dello sconto o ribasso effettuato, espresso in percentuale.

Le vendite di liquidazione e di fine stagione devono essere rese note al pubblico a mezzo cartelli riportanti le esatte diciture e modalità.

Nel corso delle vendite straordinarie possono essere messe in vendita solo le merci presenti nel locale di vendita ed eventuale deposito, con espresso divieto di ulteriore rifornimento di merci all'uopo acquistate.

Sanzioni

Chiunque viola le disposizioni di cui sopra, è punito con sanzione amministrativa riferita al pagamento di una somma da € **516,00** ad € **3.098,00** oltre all'applicazione di eventuale sanzione accessoria di sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni, in caso di recidiva, in attuazione del comma 2 dell'articolo 22 del D. Lgs 114/98.

Disposizioni finali

La presente ordinanza abroga e sostituisce tutte le precedenti in materia di commercio al dettaglio in sede fissa.

L'Ufficio di Polizia Municipale è tenuto a far osservare quanto disposto nella presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 26 APR. 2011

Il Responsabile Settore Amministrazione
Istruttore Direttivo Sonia Guidetti